

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SCV792 - DPR 357/1997 - DGR 1183/2022 – Screening di incidenza – livello I della Variante n. 2 del Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

Proponente: Comune di Resia (UD)

Il Direttore di Servizio

Visto il DPR 8 settembre 1997, n. 357 concernente il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo II, relativa alla valutazione ambientale strategica;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1183 del 05 agosto 2022 con la quale vengono dati indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza di cui al precitato DPR 357/1997;

Vista la nota del Comune di Resia n. protgen/2024/0002746 del 05 aprile 2024 protocollata al n. GRFVG-GEN-2024-223109-A in medesima data, relativa alla richiesta di avvio dello Screening di incidenza (Livello I) della Variante n.2 al PCS;

Visto il perfezionamento dell'istanza avvenuto in data 05 gennaio 2024 con la nota GEN/GEN0003275-P protocollata al n. GRFVG-GEN-2024-272049-A in data 29 aprile 2024 con l'invio della documentazione necessaria redatta ai sensi del Modulo proponente per lo screening di incidenza di cui alla scheda 1 dell'allegato B della DGR 1183/2022 a firma del dott. for. Giulio Goi;

Rilevato dalla documentazione trasmessa che la valutazione in oggetto è relativa alla Variante n. 2 al PCS del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, che comprende la ZSC IT3320012 (Prealpi Giulie settentrionali) e la ZPS IT3321002 (Alpi Giulie) ed è soggetto alla verifica di significatività dell'incidenza in quanto ricadente nell'ambito di applicazione del punto 2.1.a della DGR 1183/2022;

Vista la propria nota prot. 0317912/P/GEN del 17 maggio 2024 con la quale viene avviato il procedimento di verifica di significatività dell'incidenza del piano in argomento;

Rilevato dalla documentazione trasmessa che la valutazione ambientale in oggetto riguarda la realizzazione di una strada forestale nella valle di Uccia in Comune di Resia (Ud), all'interno della zona RG (di tutela generale), dove le vigenti Norme di attuazione consentono la realizzazione di questo tipo di opere.

Sentito il Servizio biodiversità che si è espresso con nota prot. 0333121/P/GEN di data 24 maggio 2024 concludendo che *“La strada, che in parte si sovrappone ai tracciati esistenti comporterà, in esercizio, un consumo di suolo per una superficie di ca 1009 x 5 m, pari a ca 5000*

mq ovvero lo 0,014% della superficie dell'habitat nella ZSC; la perdita di 5 superficie naturale a terra potrebbe costituire perdita di habitat. Essendo il parametro di superficie in espansione per l'habitat 91k0 non si ritiene significativa l'incidenza su questo target. Per lo stesso motivo si ritiene che l'eliminazione di una fascia lineare di vegetazione di ca 5 m rappresenti un'alterazione non significativa nella struttura dell'habitat del sito. Per quanto riguarda le funzioni dell'habitat per la fauna indicatrice (*Aegolius funereus*, *Dryocopus martius*, *Picus canus*, *Picoides tridactylus*, *Strix uralensis*, *Lucanus cervus*, *Rosalia alpina*, *Euplagia quadripunctaria* si ritiene che l'eliminazione di una fascia lineare di vegetazione di ca 5 m non frammenti necessariamente l'utilizzo da parte di tutte le specie indicatrici di qualità biotica: non ci sono problemi per gli uccelli ed euplagia tutti favoriti dagli spazi aperti, mentre *Lucanus cervus* e *Rosalia alpina* legate al terreno e al legno morto su esso presente possono essere disturbate dalla frammentazione. (si vedano anche le misure di conservazione che richiedono nessun decremento del 91k0). Tuttavia, vista la superficie dell'habitat interessato, e le dinamiche naturali prevedibili si ritiene che l'incidenza non sia significativa. Per le specie obbiettivo elencate in formulario che non rientrano nella categoria precedente, e devono essere verificate rispetto agli obbiettivi di conservazione:

- per *Trota marmorata* è richiesto il miglioramento di consistenza e struttura della popolazione; nessuna carenza idrica e nessun decremento nella vegetazione spondale; si verifica che l'opera a ca 150 m dal rio non determina interferenze con l'ombreggiamento del corso d'acqua, il substrato ghiaioso del rio, o con la presenza di fauna di cui si alimentano la trota.

- per *Bombina variegata* non sono presenti osservazioni entro le aree boschive ma nei pressi del rio e le aree umide riparie appaiono non interferite dall'opera

Le specie di uccelli tutelati dalla ZPS, la cui presenza è accertata dal piano di gestione (specie forestali: pecchiaiolo, picchio cinerino, picchio nero) che non sono elencati tra le specie indicatrici di qualità biotica dell'habitat 91k0, la valutazione di incidenza verifica che la superficie esigua dell'habitat interessato dalla strada per le successive dinamiche naturali non determina incidenza significativa.”;

Visto il modulo valutatore – livello I screening di data 04 giugno 2024 predisposto dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che così conclude: “Dall'esame del Piano di gestione e delle MCS relativi all'area interessata, emerge che gli interventi sono coerenti con le norme di tutela della biodiversità. Gli interventi determinano una riduzione, considerate le dimensioni del tracciato (sovrastimate con eventuali aree temporanee di cantiere), di circa 5000 mq dell'habitat comunitario 91k0 (“Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion)”) ovvero lo 0,014% della superficie dell'habitat nella ZSC. Data la vasta estensione di questo habitat all'interno della ZSC si può ritenere questa sottrazione di livello non significativo per il mantenimento sia del target areale (3483 ha, in incremento) e sia della struttura (l'eliminazione di una fascia lineare di vegetazione di ca 5 m rappresenta un'alterazione non significativa nella struttura dell'habitat del sito) e delle funzioni (la fauna indicatrice maggiormente legata agli ambienti forestali subirà un disturbo non significativo). Il tracciato non realizza una viabilità circolare, ma interrompe il percorso a un chilometro dal successivo tracciato in direzione nord ovest.”;

Rilevato dal predetto modulo valutatore che la Variante n. 2 al PCS del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, non determina interferenze con la ZSC IT3320012 (Prealpi Giulie settentrionali) e la ZPS IT3321002 (Alpi Giulie), l'istruttoria si conclude positivamente, non evidenziando la necessità di procedere a Valutazione appropriata;

Ritenuto di poter concordare con le specifiche valutazioni sopra formulate;

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, che il Piano così come proposto, non possa produrre effetti significativi sulla ZSC IT3320012 (Prealpi Giulie settentrionali) e sulla ZPS IT3321002 (Alpi Giulie) e non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza appropriata - livello II di cui alla DGR 1183/2022;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ed al Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie;

Decreta

La Variante n. 2 al PCS del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie non produce effetti significativi sulla ZSC IT3320012 (Prealpi Giulie settentrionali) e sulla ZPS IT3321002 (Alpi Giulie) e non deve essere assoggettata alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata – livello II

Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, nonché al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ed al Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Ing. Daniele Tirelli

*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*